



**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE AL SERVIZIO PREMIUM
CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO IN CASO DI RITARDO
NELLA CONSEGNA DELLE MERCI**

1. Premessa

1.1. Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano esclusivamente il rapporto fra il mittente/Cliente, il destinatario o comunque l'aveente diritto alle merci trasportate, da un lato, ed il Concessionario del Network Palletways che ha assunto l'obbligo di trasportare la merce solamente con riferimento al servizio di trasporto Premium e solamente con riferimento all'obbligazione di consegna entro i termini previsti da tale servizio ed all'eventuale responsabilità per ritardo nella consegna. Sono escluse dalla presente disciplina tutte le altre obbligazioni ed ipotesi di responsabilità, ivi comprese l'avaria e perdita della merce.

1.2. Ai sensi delle presenti condizioni contrattuali, per "merce" si intendono le cose consegnate al vettore contrattuale per il trasporto.

1.3. Ai sensi delle presenti condizioni contrattuali, per "vettore contrattuale" si intende il Concessionario del Network Palletways che ha stipulato il contratto di trasporto col mittente/Cliente ed accettato la merce.

2. Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto

2.1. L'oggetto delle presenti condizioni generali di contratto consiste nel rimborso delle spese di trasporto, nei limiti e secondo le condizioni previste da queste medesime condizioni generali di contratto, in caso di consegna della merce oltre i termini previsti per il servizio Premium, indicati nell'allegato.

2.2. Qualsiasi indicazione diversa relativa a tempi o modalità di consegna apposta dal mittente/Cliente o dal vettore contrattuale sulla lettera di vettura, sul documento di trasporto (DDT) o su altro documento si ha per non apposta.

2.3. L'impegno alla consegna entro i termini sopra indicati si applica solamente per quelle località situate in Italia ed alle condizioni per le quali il servizio in oggetto è disponibile. L'offerta del servizio può essere sospesa o cancellata a seguito di scelta insindacabile di Palletways Italia S.p.A.. A tal fine, gli interessati sono tenuti ad assumere opportune informazioni presso i Concessionari nel network Palletways o sul sito internet della Palletways Italia S.p.A. (<http://www.palletways.com/it/italia/>).

2.4. Il servizio in oggetto non è fornito per i trasporti destinati alla grande distribuzione organizzata (GDO).

2.5. Il servizio non è fornito ai Clienti che siano in ritardo nei pagamenti nei confronti di qualcuno dei Concessionari del Network Palletways o di Palletways Italia S.p.A., oppure il cui eventuale codice cliente Palletways a loro intestato non sia attivo, oppure il cui estratto conto presenti un saldo che eccede il limite di credito stabilito da Palletways Italia S.p.A. o dal singolo Concessionario.

2.6. Il servizio non si applica alle spedizioni non consegnabili, a quelle rifiutate, a quelle rispedito al mittente.

2.7. Unico responsabile per il trasporto della merce tramite pallet e per l'adempimento degli altri obblighi inclusi nel contratto di trasporto nei confronti del mittente/Cliente, del destinatario o comunque di qualsiasi avente diritto alla merce e dei loro aventi causa è il vettore contrattuale.

2.8. Palletways Italia S.p.A., i suoi Concessionari diversi dal vettore contrattuale, i suoi ausiliari, dipendenti e collaboratori non assumono alcun obbligo – e conseguentemente alcuna responsabilità – in relazione al trasporto della merce ed alle prestazioni ad esso connesse ed incluse nel contratto di trasporto nei confronti del mittente/Cliente, del destinatario o comunque di qualsiasi avente diritto alla merce e dei loro aventi causa in relazione a ciò.

2.9. Fermo restando quanto statuito alle clausole precedenti e in particolare alla clausola 1.1, il vettore contrattuale, quale Concessionario del Network Palletways, fornisce una copertura assicurativa delle merci trasportate nell'ambito del servizio Premium per gli eventi e le tipologie di merci rientranti nell'ambito di applicazione della polizza assicurativa in vigore al momento della spedizione. Nessuna ulteriore copertura assicurativa delle merci trasportate è fornita da Palletways Italia S.p.A. o dai Concessionari del network Palletways per il ritardo nella consegna delle merci e per altri casi non espressamente contemplati dalla polizza assicurativa.

Ciascun Cliente può ottenere informazioni circa la copertura assicurativa offerta dal network Palletways presso ciascun Concessionario Palletways. Nel caso in cui il Cliente proceda ad assicurare la spedizione con una compagnia assicurativa di sua fiducia, è tenuto a pattuire espressamente con tale compagnia di assicurazioni la rinuncia di quest'ultima a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di Palletways Italia S.p.A. e dei suoi Concessionari, nonché a manlevare ed a tenere indenni Palletways Italia S.p.A. ed i suoi Concessionari da qualsiasi somma che dovessero essere condannati a pagare nel caso in cui la compagnia di assicurazioni agisca comunque in rivalsa o a qualsiasi titolo nei loro confronti.

Nel caso in cui il vettore contrattuale offra una copertura assicurativa distinta da quella fornita dal Network Palletways, è parimenti tenuto a pattuire espressamente con la propria compagnia di assicurazioni la rinuncia di quest'ultima a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di Palletways Italia S.p.A. e degli altri suoi Concessionari, nonché a manlevare ed a tenere indenni Palletways Italia S.p.A. e gli altri suoi Concessionari da qualsiasi somma che dovessero essere condannati a pagare nel caso in cui la compagnia di assicurazioni agisca comunque in rivalsa o a qualsiasi titolo nei loro confronti.

3. Rimborso in caso di ritardo nella consegna

3.1. Il ritardo nella consegna consiste nel mancato rispetto delle tempistiche previste nell'ambito del servizio Premium e selezionate dal mittente/Cliente in relazione alla località ove doveva essere effettuata la consegna, e conferisce a quest'ultimo il diritto al rimborso delle spese di trasporto

sostenute dal mittente/Cliente, con eccezione di diritti doganali, tasse o addebiti sui valori dichiarati o altre spese.

3.2. Il rimborso avviene, a scelta del vettore contrattuale, tramite pagamento del relativo importo al mittente/Cliente o accredito in fattura, in ogni caso nei limiti del massimale di cui al comma 5 della presente clausola.

3.3. Il rimborso avverrà solamente a seguito di espressa richiesta scritta da parte del mittente/Cliente inviata al vettore contrattuale, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data della consegna. La richiesta scritta deve indicare obbligatoriamente il nome e l'indirizzo del mittente/Cliente e del destinatario, l'eventuale codice Cliente, il numero della lettera di vettura o del documento di trasporto (DDT) e la data di spedizione.

3.4. È ammesso un unico rimborso per ciascun pallet. Se un ritardo nella consegna si verifica nell'ambito di una spedizione multipallet e riguarda un solo o alcuni pallet, l'ammontare del rimborso coinciderà con l'ammontare delle spese di trasporto strettamente pertinenti a quel/quei specifico/i pallet.

3.5. L'importo del rimborso non potrà in ogni caso eccedere i seguenti valori:

Tipo di servizio	Limite massimo del rimborso
FULL	100 euro per ciascun pallet
LIGHT	75 euro per ciascun pallet
HALF	60 euro per ciascun pallet
QUARTER	40 euro per ciascun pallet
MINIQUARTER	20 euro per ciascun pallet

3.6. Il mittente/Cliente non avrà diritto ad alcun rimborso se, entro quindici giorni dalla ricezione da parte del vettore contrattuale della richiesta scritta di cui al terzo comma della presente clausola, quest'ultimo, o per esso Palletways Italia S.p.A., abbia fornito prova della tempestività della consegna, tramite l'indicazione della data e dell'ora della consegna, nonché del nominativo della persona che ha ricevuto la consegna oppure l'esibizione di copia della ricevuta sottoscritta da quest'ultima, oppure qualora il ritardo nella consegna dipenda dall'attuazione di una clausola contrattuale o delle presenti condizioni generali di contratto che consenta la proroga del termine per la consegna oppure dagli eventi esonerativi di cui alla clausola 4.

3.7. Il rimborso disciplinato dalle presenti condizioni generali di contratto esaurisce qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso per il ritardo nel trasporto. È esclusa la responsabilità del vettore contrattuale, di Palletways Italia S.p.A. o degli altri Concessionari del network Palletways per qualsiasi perdita indiretta conseguente alla consegna tardiva, quali, a titolo esemplificativo, la perdita di guadagno, di utili, di profitti, di interessi o di Clientela, salvo il caso di dolo o colpa grave.

4. Eventi esonerativi della responsabilità

4.1. La responsabilità per ritardo nella consegna del vettore contrattuale è esclusa nelle seguenti ipotesi, salvo che sia provato dal mittente/Cliente il suo dolo o colpa grave:

- a) caso fortuito e forza maggiore;
- b) furto, rapina ed incendio;
- c) disordini, guerre, guerre civili, rivolte, crimini, atti di terrorismo, scioperi, serrate o altre dispute sindacali, impedimenti al lavoro generali o parziali;
- d) congestione della circolazione stradale, incidenti o disfunzioni delle reti di trasporto terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e della navigazione interna dovute a calamità naturali o fenomeni atmosferici;
- e) provvedimenti, atti, fatti od omissioni di pubbliche autorità, di diritto o di fatto, che agiscano nel valido o apparente esercizio dei propri poteri;
- f) atto, fatto od omissione di funzionari doganali;
- g) sequestri giudiziari;
- h) atto, fatto od omissione del mittente/Cliente, del destinatario o comunque dell'aveente diritto alla consegna della merce o dei loro dipendenti o preposti o di coloro che appaiano legittimamente come tali, ivi compreso l'inadempimento alle presenti condizioni generali di contratto, al contratto di trasporto o alle clausole contenute nella lettera di vettura o nel documento di trasporto (DDT);
- i) atto, fatto od omissione di terzi;
- j) natura o vizi della merce o del suo imballaggio o confezionamento, ivi compresa la spedizione della merce con imballaggio non corrispondente alle indicazioni del vettore contrattuale o del network Palletways per quel tipo di spedizione o da questi raccomandato od autorizzato oppure comunque la spedizione della merce con imballaggio o confezionamento non appropriato per essa;
- k) impossibilità per il vettore contrattuale, i Concessionari o il personale del network Palletways di fornire al mittente/Cliente una copia del registro di consegna o della sottoscrizione della ricevuta dell'avvenuta consegna, per causa a loro non imputabile;
- l) interruzione o difetto di collegamento o di funzionamento di sistemi di comunicazione od informatici, per causa non imputabile al vettore contrattuale, ai Concessionari o al personale del network Palletways;
- m) problemi meccanici o condizioni che costituiscano un pericolo per il personale del network Palletways o del singolo Concessionario aderente ad esso;
- n) attuazione di una clausola delle presenti condizioni generali di contratto o del contratto di trasporto, che consenta la proroga del termine per la consegna.

4.2. Rientra nella previsione di cui alla lett. h) del comma precedente l'indicazione di informazioni inesatte o incomplete da parte del mittente/Cliente sul nominativo ed indirizzo del destinatario (comprensivo di codice di avviamento postale), sulla natura, qualità, quantità, peso e dimensioni delle merci da trasportare, sul numero di colli e sugli altri estremi necessari per poter eseguire il trasporto, come data, ora ed indirizzo per il ritiro della merce da trasportare da parte del vettore contrattuale, nonché l'errata o insufficiente apposizione di contrassegni o di marche. Al momento della conclusione del contratto di trasporto, il mittente/Cliente ha l'obbligo di indicare correttamente ed esaurientemente i dati relativi al nominativo ed all'indirizzo del destinatario, nonché le altre informazioni necessarie per il trasporto, ivi comprese le informazioni relative al carico. Tutte le predette informazioni devono risultare dai documenti di trasporto o dai sistemi informatici del network Palletways; nel caso in cui sia il Cliente ad inserire le informazioni nei sistemi informatici, in caso di divergenze prevarranno le informazioni di questi ultimi. In caso di errori od omissioni in tali indicazioni, il termine per la consegna è posticipato di un giorno lavorativo per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'indicazione dei dati corretti e completi da parte del mittente/Cliente ed in ogni caso quest'ultimo non avrà alcun diritto al rimborso, come previsto dal comma precedente. Il vettore contrattuale non sarà responsabile in caso di impossibilità per lui, gli altri Concessionari del network Palletways ed i dipendenti di tale network nel richiedere le informazioni necessarie per l'esecuzione del trasporto al mittente/Cliente in caso di mancanza o insufficienza di tali informazioni.

4.3. Rientra nella disposizione di cui alla lett. h) del comma 4.1 della presente clausola l'impossibilità o il rifiuto, da parte del destinatario o di un suo preposto, di ricevere la merce o di sottoscrivere la ricevuta di avvenuta consegna o l'assenza di persona idonea a ricevere la consegna, indipendentemente dal fatto che le merci siano rispedito al mittente/Cliente o no. Il mittente/Cliente ha l'obbligo di assicurare che all'indirizzo indicato dal medesimo sia presente il destinatario o una persona abilitata a ricevere la consegna nel termine previsto dal servizio. I vettori aderenti al Network Palletways ed i loro preposti non potranno essere considerati responsabili in caso di consegna a persona che appaia idonea a ricevere la consegna della merce all'indirizzo indicato dal mittente/Cliente.

4.4. Rientra nella disposizione di cui alla lett. h) del comma 4.1 della presente clausola l'indicazione da parte del mittente/Cliente, che impieghi sistemi di spedizione automatizzati, l'applicazione ai pallet o alle spedizioni di segnaccolli o numeri identificativi non corretti.

4.5. Rientra nella disposizione di cui alla lett. h) del comma 4.1 della presente clausola il mancato rispetto delle modalità e delle condizioni di attivazione del servizio Premium/ e per la consegna della merce da trasportare al vettore contrattuale.

5. Clausola di chiusura

5.1. Qualsiasi pagamento o rimborso effettuato da un Concessionario del network Palletways non assume mai valore di riconoscimento di responsabilità o debito.

5.2. Le presenti condizioni generali di contratto prevalgono su eventuali clausole contenute nel contratto di trasporto, nella lettera di vettura o nel documento di trasporto (DDT) con esse contrastanti.

5.3. Nessun Concessionario, impiegato o collaboratore di Palletways Italia S.p.A. è autorizzato ad apportare variazioni alle presenti condizioni generali di contratto o comunque prendere accordi in deroga ad esse.

5.4. L'eventuale contrarietà a norme imperative di alcune clausole delle presenti condizioni contrattuali.

Data e sottoscrizione del Cliente per accettazione espressa

Accettazione espressa e specifica di clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente, dopo averne presa attenta visione, accetta ed approva espressamente le seguenti clausole:

- 2.7 e 2.8 – Esclusione della responsabilità di Palletways Italia S.p.A. e degli altri suoi Concessionari diversi dal vettore contrattuale;
- 2.10 – Copertura assicurativa;
- 3.3 – Decadenza dal diritto al rimborso;
- 3.4 – Limitazioni all'ammontare del rimborso in ragione del numero di pallet consegnati in ritardo;
- 3.5 – Limitazioni all'ammontare del rimborso;
- 3.6 – Esclusione dal diritto al rimborso per prova contraria;
- 3.7 – Esclusione di altre forme di responsabilità per ritardo e di responsabilità per danni indiretti;
- 4 – Eventi esonerativi della responsabilità.

Data e sottoscrizione del Cliente per accettazione espressa e specifica delle clausole sopra elencate espressamente
